

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1979

Ristrutturazione, ammodernamento e potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: piano quinquennale

ONOREVOLI SENATORI. — È tale la precarietà di un servizio tanto importante per la sicurezza della collettività nazionale che basterebbe il calendario degli scioperi organizzati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli ultimi anni per illustrare ben più efficacemente di dati e quadri statistici la estrema necessità di avviare rapidamente un complessivo processo di ristrutturazione, ammodernamento e potenziamento del Corpo.

Basti considerare che a Milano col suo *hinterland* — una delle zone con maggiore concentrazione di insediamenti industriali in Europa — vi sono centocinquanta vigili in servizio per ogni turno, nel mentre le « chiamate » per interventi ammontano a ben quindicimila in un anno. In tutto il territorio nazionale sono soltanto sedicimila i vigili in servizio ed irrisorio — anche per complessi motivi sociologici oltre che finanziari — è il numero delle « squadre » di vo-

lontari civili, pur così diffuse nei Paesi anglosassoni.

Con un organico tanto ridotto (in media: soltanto centosessanta vigili per provincia compresi gli addetti agli uffici ed ai servizi logistici!) e con mezzi tanto antiquati (numerosi sono le autopompe con più di venti anni di anzianità!) risulterà chiaro che è soltanto grazie all'autentico eroismo degli appartenenti al Corpo che si riesce a tamponare una situazione di totale carenza, la quale balza all'attenzione nazionale soltanto in occasione di malaugurate grandi calamità naturali e non (Polesine, terremoto in Irpinia, Vajont, Firenze alluvionata, terremoto in Sicilia, eccetera).

Con il disegno di legge di cui si chiede la approvazione, si mira ad una complessiva azione di potenziamento ed ammodernamento dei mezzi e dei modelli operativi, prevenendo cinquecento miliardi di spesa « straor-

dinaria » scaglionati in cinque anni: ciò — a parte un indiscusso positivo risvolto occupazionale specie nel settore giovanile e un notevole risparmio di risorse per i danni provocati dagli incendi non tempestivamente domati — provocherà pure un notevole incremento nel settore degli investimenti pubblici nei vari campi (si pensi all'industria dell'edilizia per quanto riguarda le caserme, al settore automobilistico per quanto concerne gli autoveicoli pesanti e leggeri ed al settore tecnologico in genere per quanto attiene alle nuove e sofisticate attrezzature di cui dotare i vigili del fuoco).

Per ciò che interessa il criterio di localizzazione territoriale dei reparti si è tenuto

conto dell'articolazione regionale, ormai presente in gran parte dei servizi pubblici, e di criteri distributivi già considerati per localizzare importanti presidi pubblici sul territorio (specialmente gli ospedali), osservando ovviamente i dati riferiti alla potenziale utenza del servizio; anche se in un discorso più logico della presenza dei vigili del fuoco sul territorio nazionale dovrà pur tenersi conto non solo e non tanto degli interventi di pronto impiego su « chiamata », quanto piuttosto di una assidua e congrua azione preventiva articolata in tutti i settori della vita nazionale (ospedali, industrie, scuole, impianti pubblici e privati, eccetera).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per il quinquennio 1979-1983 il Ministero dell'interno è autorizzato alla spesa straordinaria di cinquecento miliardi per il potenziamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il cui organico sarà aumentato — nel detto periodo — di altre 12.000 unità così ripartite:

- n. 500 ufficiali ingegneri;
- n. 2.000 ufficiali geometri;
- n. 170 ufficiali medici;
- n. 30 ufficiali medici-traumatologi;
- n. 60 ufficiali piloti di elicotteri;
- n. 3.000 tecnici capi-squadra (sottufficiali);
- n. 6.220 vigili qualificati;
- n. 20 piloti di aerei.

La spesa di cui al primo comma è aumentata anno per anno in rapporto al potere di acquisto della moneta.

Tutto il personale — quello già in servizio e l'altro da assumere in virtù della presente legge —, a parte un congruo addestramento professionale, seguirà periodicamente appositi corsi di perfezionamento.

Art. 2.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in seguito all'entrata in vigore della presente legge, sarà così articolato, dando immediata esecuzione — entro il primo anno — ai decreti ministeriali istitutori di altri reparti già registrati dalla Corte dei conti entro il 31 dicembre 1978:

a) Direzione generale presso il Ministero dell'interno;

b) Ispettorato protezione civile presso la Direzione generale;

c) Ispettorato servizi antincendio presso la Direzione generale;

d) Ispettorato servizi portuali ed aeroportuali presso la Direzione generale;

e) Ispettorato servizi antincendio forestali presso la Direzione generale;

f) Ispettorato servizio interventi stradali presso la Direzione generale (in collaborazione con la Pubblica sicurezza);

g) Ispettorati regionali presso cui attivare i previsti comitati regionali di protezione civile (in ogni capoluogo di Regione);

h) Comandi provinciali (in ogni capoluogo di Provincia);

i) Sezioni di pronto intervento (in tutte quelle città ove sono in funzione ospedali generali provinciali; ovvero ospedali generali di zona soltanto nel caso siano distanti cinquanta chilometri dal reparto più vicino);

l) Distaccamenti stradali, da istituire lungo le autostrade e le strade di notevole importanza (secondo la tabella di cui all'Allegato);

m) Distaccamenti o Sezioni presso aeroporti, porti, centri ed aree ad alta concentrazione industriale, luoghi di spettacolo, secondo un piano predisposto dal Ministero dell'interno entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge;

n) Centri aerei interregionali per la lotta agli incendi nei boschi, istituiti nelle seguenti città, presso gli aeroporti militari: Udine, Grosseto, Napoli.

Art. 3.

Il direttore generale è — di norma — un prefetto nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno.

Gli ispettori sono ufficiali ingegneri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con almeno cinque anni di anzianità di servizio presso reparti operativi (comandi provinciali, distaccamenti, eccetera): essi sono equiparati al grado militare di generale di brigata.

I comandanti provinciali sono ufficiali ingegneri del Corpo: essi sono equiparati al grado militare di colonnello.

I comandanti di Sezioni di pronto intervento sono ufficiali geometri del Corpo: essi sono equiparati al grado militare di capitano.

I comandanti di Distaccamento sono sottufficiali-capisquadra: essi sono equiparati al grado militare di maresciallo maggiore.

Alle Sezioni presso porti ed aeroporti e presso i Centri di cui al punto *m*) dell'articolo 2, oltre ai Centri previsti dal punto *n*) del medesimo articolo, possono essere assegnati — quale comandante o « addetto » — ufficiali ingegneri in considerazione della importanza del reparto.

Art. 4.

Di norma, per ogni reparto di cui all'articolo 2, sarà assegnato l'organico secondo la seguente ripartizione:

a) Ispettorato regionale: 1 ispettore; 1 vice ispettore; 3 ufficiali ingegneri, 3 ufficiali geometri; 16 vigili autisti; 10 sottufficiali scrivani; 1 ufficiale medico traumatologico; 3 ufficiali medici; 4 sottufficiali infermieri professionali; 6 vigili infermieri generici; 3 sottufficiali sommozzatori; 5 vigili sommozzatori; 2 ufficiali piloti di elicotteri; 4 sottufficiali motoristi di elicotteri; 8 vigili addetti alle telecomunicazioni ed alla centrale operativa regionale; 2 sottufficiali meccanici; 4 vigili specializzati meccanici;

b) Comando provinciale: 1 ufficiale ingegnere, comandante; 1 ufficiale ingegnere, vice comandante; 4 ufficiali geometri (capiturno); 6 ufficiali geometri-addetti; 1 ufficiale medico; 10 vigili infermieri; 3 vigili sommozzatori; 20 sottufficiali capi-squadra e specialisti; 85 vigili.

I Comandi provinciali hanno — di norma — compiti di verifica e di intervento;

c) Sezione di pronto intervento: 1 ufficiale ingegnere; 4 ufficiali geometri; 8 sottufficiali capi-squadra e specialisti; 40 vigili; 4 infermieri vigili specializzati; 3 vigili sommozzatori.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le Sezioni hanno — di norma — compiti di verifica e di intervento;

d) Distaccamenti stradali: 1 ufficiale geometra; 4 sottufficiali capiturno; 16 vigili; 4 vigili infermieri professionali.

I distaccamenti stradali hanno — di norma — compiti di intervento lungo i tratti stradali assegnati e nelle zone circostanti;

e) Distaccamenti di cui al punto *m)* dell'articolo 2: organico variabile secondo le necessità del luogo. Entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge il Piano ministeriale di cui al citato articolo 2 comprenderà anche gli organici da assegnare ai Distaccamenti o alle Sezioni previsti dal presente punto *e)*;

f) Centri aerei interregionali di cui al punto *n)* dell'articolo 2: 2 equipaggi completi per aerei cisterna; 2 equipaggi completi per elicotteri; un ufficiale ingegnere, comandante; 2 ufficiali geometri, osservatori; 8 ufficiali specialisti; 12 vigili;

g) Direzione generale ed Ispettorati centrali: entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge il Ministro dell'interno appronterà il quadro degli organici.

Art. 5.

Ogni reparto di cui al precedente articolo avrà — di norma — in dotazione i seguenti mezzi e attrezzature:

a) Ispettorato regionale: una autovettura veloce tipo « Alfa Romeo 2000 » con radio RT; una autovettura « Alfa Romeo Giulietta 1600 » con radio RT; 4 autovetture « Alfa Sud 1350 » con radio RT; 3 autovetture « Fiat 127-1050-3 porte » con radio RT; 3 autoambulanze « Fiat 238 » con radio RT e attrezzatura di rianimazione e pronto soccorso; 1 autolettiga « Alfetta 180 » con radio RT; 2 furgoni « Fiat 242 » con radio RT (con attrezzatura per sommozzatori, 2 gommoni con motori f/bordo da 40 Hp, autorespiratori, mute, bombole, ecc.); 4 motocicli fuori strada per « staffetta »; due autocarri « Magirus » ribaltabili; 1 carro-cucina per rimorchio dispensa su telaio Fiat 180; 1 forno da

campo, 1 autocisterna con rimorchio su telaio Fiat 180; 1 impianto depurazione acqua potabile (su autocarro « Magirus »); 2 autocarri con rimorchio su telaio Fiat 180 per trasporti misti; 2 gruppi elettrogeni trainati da autocarri Fiat/80 officina mobile; 1 ospedale da campo (da 25 posti letto) con baracche prefabbricate e smontabili; 2 elicotteri (per 5 persone); 1 tendopoli (almeno 50 tende per 6 persone ognuna); 4 gommoni da metri 5 completi di motore; 2 motobarce da metri 6,50; case prefabbricate in c. a. smontabili in elementi autotrasportabili; 10 baracche prefabbricate e smontabili da destinare a distaccamenti di emergenza dei vigili del fuoco; 4 campagnole « Fiat »; 2 pale meccaniche « FL/8 »; 2 autoscale « Elevator » su telaio « Magirus » da 45 metri; 10 geofoni;

b) Comando provinciale: 1 autocarro ribaltabile su telaio Fiat/180; 5 campagnole « Fiat »; 6 autopompe su telaio Fiat/180; 4 autovetture « Alfa Sud-1350 » con radio RT; 4 autoradio « Fiat 126-1050-3 porte »; 3 carri schiuma su telaio OM/110; 2 autoscale « Elevator » su telaio « Magirus » da metri 45; 6 autobotti su telaio Fiat/170; 3 autoscale da metri 18 su telaio OM/40; 1 carro-attrezzi su telaio Fiat/170; 3 ambulanze con centro di rianimazione « Fiat 238 »; 1 carro-attrezzi su telaio Fiat/110; 1 autolettiga « Fiat/131 1600 »; 1 autovettura « Fiat/131 1600 Fam » per sommozzatori; 2 furgoni « Fiat 242 »; 2 mezzi anfibi; 2 motobarce da metri 6; 1 pala meccanica FL/8; 6 « Fiat/1050 »; 4 gommoni da metri 5 con motori f/bordo; 1 Alfa Romeo « Giulietta 1600 »; 1 autocisterna da 25.000 litri (su auto-articolato con un trattore e due semirimorchi); 3 autoscale con piattaforma su telaio OM/170; 1 autogru pesante; 1 autogru media; 4 pulmini « Fiat 900 T »;

c) Sezione di pronto intervento: 1 Alfa Romeo « Giulietta 1600 »; 4 « Fiat 127-1050-3 porte »; 3 campagnole « Fiat »; 1 autocarro-attrezzi su telaio Fiat/170; 1 motobarca da metri 6; 2 gommoni da metri 5 con motori f/bordo; 1 autoscala « Elevator » su telaio « Magirus » da 45 metri; 2 autoscale da 18 metri su telaio OM/40; 2 pulmini « Fiat 900 T »; 1 autogru media; 3 autobotti su te-

laio Fiat 170; 3 autopompe su telaio Fiat 180; 1 carro-schiuma su telaio OM/110; 2 ambulanze « Fiat 242 » con centro di rianimazione; 1 autovettura « Fiat 131/1600 fam » per sommozzatori; 1 autolettiga « Fiat/131 1600 »;

d) Distaccamento stradale: 1 autoambulanza con centro di rianimazione « Fiat 238 »; 1 autolettiga veloce « Fiat/131 1600 »; 1 carro schiuma su telaio Fiat/160; 1 carro-schiuma su telaio Fiat/130; 1 carro gru su telaio Fiat/170; 1 Fiat campagnola portattrezzi; 1 pulmino « Fiat 900 T »; 1 autopompa su telaio Fiat/180; 1 autoscala da metri 18 su telaio OM/40;

e) Distaccamento di cui al punto m) dell'articolo 2: mezzi e attrezzature « speciali » secondo il piano di cui al citato articolo 2 predisposto dal Ministero entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge;

f) Centri aerei interregionali: 2 aerei-cisterna attrezzati *ad hoc* (Fiat G-222); 1 elicottero « biturbina » per spargere sostanze chimiche ritardanti ed ignifughe; 1 elicottero « Agusta » ad un motore; automezzi di rifornimento e di servizio; 2 autocarri antincendio « ogni terreno » (tipo SAAB-SCANIA) in dotazione alle forze armate svedesi, capaci di superare ostacoli fissi verticali di 35 cm e pendenze laterali del 22 per cento;

g) Direzione generale ed Ispettorati centrali: automezzi di servizio.

Art. 6.

Tutti gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono in servizio permanente.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a reclutare, ogni anno, 5.000 vigili ausiliari volontari che presteranno servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per 12 mesi, compresi 4 mesi di corso addestrativo.

Art. 7.

Il Ministero dell'interno promuove — attraverso pubblicazioni periodiche, conferen-

ze, viaggi di istruzione, eccetera — l'aggiornamento professionale degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 8.

La costruzione delle caserme e la riparazione delle stesse è di norma affidata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che utilizzerà personale e mezzi già disponibili ed adopererà elementi prefabbricati modulari acquistati direttamente dal Ministero dell'interno.

Contributi straordinari in conto capitale saranno concessi esclusivamente a quegli enti locali che avessero già *in itinere* la procedura per la realizzazione di caserme per i vigili del fuoco alla data del 31 dicembre 1978.

Art. 9.

Ogni appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compatibilmente con le esigenze di servizio e fatto salvo il compenso per il lavoro straordinario, effettuerà servizio per complessive 40 ore settimanali. La valutazione circa le effettive esigenze di servizio è affidata al comandante del reparto.

Art. 10.

I fondi previsti dall'articolo 1, lire 500 miliardi in cinque anni, sono così ripartiti:

lire 100 miliardi per la costruzione di nuove caserme;

lire 50 miliardi per la ristrutturazione di caserme già esistenti;

lire 10 miliardi per mezzi nautici;

lire 10 miliardi per aggiornamento e qualificazione del personale;

lire 80 miliardi per mezzi aerei ed elicotteri;

lire 50 miliardi per attrezzature;

lire 200 miliardi per automezzi di vario tipo completi di attrezzature.

Art. 11.

Il Ministero dell'interno, entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge, appronterà e distribuirà materiale illustrativo delle principali forme di prevenzione degli incendi (film, opuscoli, *depliant*s, eccetera). Esso sarà distribuito ai distretti scolastici che lo diffonderanno alle scuole di ogni ordine e grado. Analoga azione di sensibilizzazione sarà curata dai comandi provinciali presso enti pubblici e privati (aziende, ospedali, teatri, comuni, eccetera) mediante l'utilizzazione di materiale illustrativo dello stesso tipo.

Art. 12.

Alla copertura dell'onere, derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

Lungo le autostrade e le strade interessate, i suoli necessari per la realizzazione delle caserme saranno messi a disposizione dagli enti proprietari delle arterie varie (ANAS, « Autostrade SpA », ecc.).

I distaccamenti stradali non vengono attivati in quelle città, con popolazione inferiore a 25.000 abitanti (dati ISTAT 1977), ove già esiste altro reparto: in tutti gli altri casi essi saranno istituiti secondo quanto previsto nella seguente tabella.

Presso i raccordi autostradali di:

Aosta, Ivrea, Torino ovest, Torino sud, Asti est, Varese, Como, Brescia, Alessandria ovest, Tortona nord, Savona Vado, Genova, Ventimiglia, La Spezia, Berceto, Cremona, Campogalliano, San Donato M., Piacenza est, Parma, Modena nord, Verona, Trento, Bolzano, Bressanone, Rivoli, Ferrara nord, Padova (allacciamento strada statale n. 16), Mestre, Pordenone, Udine, Trieste, Ravenna, Bologna nord, Prato, Calenzano, Pisa nord, Siena, Arezzo, Fabro, Orte, Fiano Romano, Roma Settebagni, Roma sud, Frosinone, Pontecorvo, Caianello, Caserta nord, Napoli-Capodichino, Napoli-S. Giovanni, Nocera Inferiore, Salerno (innesto Caserta-Salerno), Eboli, Sala Consilina, Lagonegro nord (Valle Noce), Frascineto Castrovillari, Spezzano A.-Sibari, Cosenza, Catanzaro-Lamezia T., Rosarno, Villa S. Giovanni, Reggio Calabria (raccordo con la strada statale n. 106), Settimo Torinese, Santhià, Novara, Milano Grisolfi, Bergamo, Rovato, Peschiera, Soave, Vicenza est, S. Donà di Piave, Palmanova, Fossano, Montezemolo, Binasco, Pavia sud, Serravalle Scrivia, Rivarolo, Milano Certosa, S. Bartolomeo Cervo, Sanremo est, Montecatini, Sestri Levante, Sarzana, Civitavecchia, Roma ovest, Imola, Cesena, Rimini sud, Pesaro-Urbino, Senigallia, Ancona sud, Civi-

tanova-Macerata, S. Benedetto-Ascoli Piceno, Pescara nord, Ortona, Vasto sud, Poggio Imperiale, Foggia, Cerignola ovest, Trani, Bari nord, Bari (allacciamento per Taranto), Pomigliano d'Arco, Avellino est, Benevento, Vallata, Candela.

Ed inoltre a:

Potenza (strada statale n. 407), Matera, Villa D'Agri, Taranto, Brindisi, Sapri, Maiori, Sorrento, Gioia Tauro, Lioni, Campobasso, Andria, Melfi, Martina Franca, Pisticci, Palinuro, S. Maria di Leuca, Praia a Mare, Crotone, Locri, Messina sud, Taormina sud, Catania nord, Palermo est, Palermo ovest, Buonformello, Ponte 5 Archi, Enna, Catania sud, Milazzo, Patti, Tagliacozzo, L'Aquila est, Sulmona, Avezzano, Treviso nord, Alcamo ovest, S. Ninfa-Partanna, Mazara, Nicosia, Caltagirone, Augusta, Licata, Porto Empedocle, S. Teresa di Gallura, Porto Cervo, Porto Torres, Alghero, Valledoria, Bitti, Olbia, Siniscola, Arbatax, Dorgali, Teulada, Carloforte, Iglesias, Carbonia, St. Vincent, Courmayeur, Pallanza, Laveno, Arona, Dongo, Lecco, Sondrio, Madonna di Campiglio, Canazei, S. Martino di Castrozza, Cividale del Friuli, Casale Monferrato, Varzi, Crema, Piacenza, Boario, Riva del Garda, Rovereto, Iesolo Lido, Abano Terme, Latisana, Ceva, Brà, Vignola, Comacchio, S. Marcello Pistolese, Piombino, Massamarittima, Poggibonsi, Bibbiena, Montepulciano, Città di Castello, Nocera Umbra, Sassoferrato, Orbetello, Bolsena, Camerino, Spoleto, Norcia, Todi, Bracciano, Poggio Mirteto, Subiaco, Nemi, Popoli, Velletri, Sabaudia, S. Felice Circeo, Vieste, Acerra, Pozzuoli, Altamura, Agropoli, S. Giovanni in Fiore, Monasterace Marina, Pomezia, Muro Lucano, Tito, Maglie, Manduria, Mondragone, Caiazzo.